

LE FONTI DEL DIRITTO ITALIANO

I testi fondamentali commentati con la dottrina
e annotati con la giurisprudenza

CODICE CIVILE

a cura di
Pietro Rescigno

Con il coordinamento di
G. P. Cirillo – V. Cuffaro – F. Roselli

XI Edizione

 **GIUFFRÈ**
GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE

ADDENDA DI AGGIORNAMENTO (*)

(*) Mentre era in corso la stampa del commentario, sono intervenute alcune modifiche a norme del codice civile. Nel rispetto del programma di offrire al lettore un testo aggiornato, l'addenda riporta le nuove disposizioni, accompagnate da un sintetico commento esplicativo.

Modifiche ai sensi del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 183. — *Recepimento della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario (G.U. Serie Generale n. 284 del 29-11-2021).*

2197

Sedi secondarie. — *L'imprenditore che istituisce nel territorio dello Stato sedi secondarie con una rappresentanza stabile deve, entro trenta giorni, chiederne l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese del luogo dove è la sede principale dell'impresa.*

Nello stesso termine la richiesta deve essere fatta all'ufficio del luogo nel quale è istituita la sede secondaria, indicando altresì la sede principale, e il cognome e il nome del rappresentante preposto alla sede secondaria.

La disposizione del secondo comma si applica anche all'imprenditore che ha all'estero la sede principale dell'impresa.

L'imprenditore che istituisce sedi secondarie con rappresentanza stabile all'estero, deve, entro trenta giorni, chiederne l'iscrizione all'ufficio del registro nella cui circoscrizione si trova la sede principale ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Ai sensi dell'art. 4 comma 3 **d.lgs. 8 novembre 2021, n. 183**, il presente comma non si applica in caso di sedi secondarie registrate nel territorio di un altro Stato membro da società di capitali soggette alla legge italiana.

2383

Nomina e revoca degli amministratori. — *La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450. La nomina è in ogni caso preceduta dalla presentazione, da parte dell'interessato, di una dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea ⁽¹⁾.*

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono chiederne l'iscrizione nel registro delle imprese indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali tra essi è attribuita la rappresentanza della società, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Le cause di nullità o di annullabilità della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della società non sono opponibili ai terzi dopo l'adempimento della

pubblicità di cui al quarto comma, salvo che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.

(1) Periodo aggiunto dall'art. 6 comma 2 d.lgs. 8 novembre 2021, n. 183.

2475

Amministrazione della società. — *L'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'articolo 2479. Si applica l'articolo 2382* (1).

All'atto di nomina degli amministratori si applicano il primo, (2) *quarto e quinto comma dell'articolo 2383.*

Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione. L'atto costitutivo può tuttavia prevedere, salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo, che l'amministrazione sia ad esse affidata disgiuntamente oppure congiuntamente; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258.

Qualora sia costituito un consiglio di amministrazione, l'atto costitutivo può prevedere che le decisioni siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'articolo 2481 sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo.

Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2381.

(1) Periodo aggiunto dall'art. 6 comma 1 lett. a) d.lgs. 8 novembre 2021, n. 183.

(2) La parola « primo, » è stata aggiunta dall'art. 6 comma 1 lett. b) d.lgs. n. 183, cit.

2508 bis

(1) **Registrazione e cancellazione telematica della sede secondaria di una società soggetta alla legge di uno Stato membro dell'Unione europea.** —

L'atto istitutivo di sedi secondarie nel territorio dello Stato da parte di società di capitali soggette alla legge di uno Stato membro dell'Unione europea e gli atti di nomina dei soggetti che rappresentano stabilmente la società per le attività della sede secondaria, con l'indicazione dei relativi poteri, sono depositati, ai fini della loro iscrizione nel registro delle imprese, presso un notaio esercente in Italia con le modalità disciplinate dagli articoli 47-bis, 47-ter e 52-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, anche con le modalità in videoconferenza di cui alle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019. Gli atti da depositare, ai fini della procedura di cui al periodo precedente, sono contenuti in duplicati informatici o copie informatiche rilasciate dal competente registro delle imprese delle quali è garantita, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la provenienza dal medesimo registro e la conformità ai corrispondenti documenti o informazioni nello stesso iscritti. Il notaio può richiedere la presenza fisica delle parti, o di alcune di esse, se dubita dell'identità dei richiedenti o se rileva il mancato rispetto delle norme riguardanti la capacità di agire e la capacità dei richiedenti di rappresentare una società

Ai fini della registrazione delle sedi secondarie di cui al primo comma, sono forniti i seguenti dati:

- a) *l'indirizzo della sede secondaria;*
- b) *l'attività della sede secondaria;*
- c) *il registro di iscrizione della società;*
- d) *il numero di iscrizione della società nel registro di cui al punto c);*
- e) *la denominazione della società;*
- f) *la forma legale della società;*
- g) *l'ampiezza dei poteri dei soggetti che rappresentano stabilmente la società per le attività della sede secondaria;*
- h) *gli estremi dell'atto costitutivo e, eventualmente, dello statuto ove presente come documento separato;*
- i) *i dati personali dei legali rappresentanti della società;*
- l) *i dati personali dei soggetti che rappresentano stabilmente la società per le attività della sede secondaria;*
- m) *l'eventuale stato di liquidazione della società, i dati personali dei liquidatori e i poteri agli stessi conferiti, nonché l'eventuale conclusione della procedura di liquidazione;*
- n) *la pendenza di una procedura di insolvenza o di altra procedura di ristrutturazione aziendale commessa a crisi aziendale della società;*
- o) *la data di chiusura della sede secondaria.*

Ai medesimi fini di cui al secondo comma, sono altresì depositati:

- a) *la nomina, la cessazione o la revoca dei liquidatori;*
- b) *la nomina, la cessazione o la revoca dei legali rappresentanti della società;*
- c) *la nomina, la cessazione o la revoca dei soggetti che rappresentano stabilmente la società per le attività della sede secondaria;*
- d) *l'ultimo bilancio di esercizio della società;*
- e) *l'atto costitutivo e lo statuto, ove presente come documento separato, della società, e le relative modifiche;*
- f) *una dichiarazione resa dai soggetti che rappresentano stabilmente la società per le attività della sede secondaria circa l'inesistenza, a loro carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei loro confronti in uno Stato membro dell'Unione europea.*

La capacità di agire dei richiedenti e il loro potere di rappresentare la società sono verificate, mediante il sistema di interconnessione di cui all'articolo 22 della direttiva (UE) 2017/1132, dalle risultanze del registro delle imprese in cui è iscritta la società. Nel caso di indisponibilità del sistema di interconnessione, è utilizzato un certificato rilasciato dal competente registro da non oltre sei mesi. Se il potere rappresentativo deriva da una procura e questa non è acquisibile tramite il sistema di interconnessione di cui all'articolo 22 della direttiva (UE) 2017/1132, la procura è consegnata in originale al notaio.

Se la registrazione della sede secondaria non può essere completata nel termine di dieci giorni dal momento della presentazione dei documenti e delle informazioni di cui al secondo, terzo e quarto comma, l'ufficio del registro delle imprese comunica ai richiedenti i motivi del ritardo.

Gli atti di cui al terzo comma e i documenti di cui al quarto comma redatti in una lingua straniera sono accompagnati dalla traduzione giurata.

Gli uffici del registro delle imprese comunicano, tramite il sistema di interconnessione di cui all'articolo 22 della direttiva (UE) 2017/1132, ai registri delle imprese di altri Stati membri in cui sono registrate sedi secondarie di società di capitali regolate dalla legge italiana, le modifiche ai seguenti elementi:

- a) denominazione della società;
- b) sede legale della società;
- c) numero di iscrizione della società nel registro;
- d) forma legale della società;
- e) legali rappresentanti, con specificazione se in forma congiunta o disgiunta, amministratori, componenti degli organi di controllo o di supervisione;
- f) bilanci societari.

Ove siano destinatari della comunicazione di cui all'ottavo comma, in qualità di uffici di registrazione di una sede secondaria di società soggette alla legge di un altro Stato membro dell'Unione europea, gli uffici del registro delle imprese rilasciano attestazione di ricezione della comunicazione e provvedono senza ritardo all'iscrizione dei conseguenti aggiornamenti.

L'istanza con cui si richiede la registrazione della sede secondaria di una società di capitali soggetta alla legge di uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi del primo comma, è sottoscritta elettronicamente da un notaio esercente nel territorio dello Stato. Gli adempimenti pubblicitari successivi alla registrazione possono essere assolti mediante firma elettronica qualificata o firma digitale da un amministratore della società o dallo stabile preposto.

(¹) Articolo inserito dall'art. 6 comma 3 d.lgs. 8 novembre 2021, n. 183.

commento di ANTONIO CAPIZZI

SOMMARIO

1. Il recepimento della direttiva (UE) 2019/1151 in tema di costituzione e riconoscimento di sedi secondarie. — 2. Il recepimento della direttiva (UE) 2019/1151 e il tema della *disqualification of directors*.

1. Il recepimento della direttiva (UE) 2019/1151 in tema di costituzione e riconoscimento di sedi secondarie. L'art. 4, c. 3, d.lgs. 8 novembre 2021, n. 183 (di recepimento della direttiva UE/2019/1151, di modifica della direttiva in materia societaria UE/2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario) ha precisato che la disposizione dell'art. 2197, c. 4, c.c., relativa all'obbligo di registrazione presso il registro delle imprese da parte di società italiane dell'istituzione di sedi secondarie all'estero non si applica alle sedi secondarie istituite in stati UE. La norma recepisce l'art. 28, c. 7, della direttiva UE/2019/1151 che ha modificato il titolo I, capo III, sezione 2, della direttiva UE/2017/1132, in tema di registrazione e pubblicità delle succursali transfrontaliere (art. 28-*bis* ss.). La modifica è stata ispirata dal dichiarato fine di consentire l'applicazione del c.d. principio *una tantum*, ai sensi del quale le società non dovrebbero trasmettere più volte le stesse informazioni alle autorità pubbliche degli stati membri (v. il Regolamento UE/2018/1724 sullo sportello digitale unico, il piano d'azione della Commissione per l'eGovernment COM(2016)179 e la dichiarazione di Tallinn sull'eGovernment del 6 ottobre 2017). Con riferimento alle sedi secondarie (o succursali) ciò significa che "una società costituita in uno Stato membro che desideri registrare una succursale in un altro Stato membro dovrebbe poter utilizzare i documenti o le informazioni precedentemente trasmessi a un registro" (così il considerando n. 28 della direttiva). L'art. 28, c. 7, della

direttiva stabilisce quindi che sia onere del registro delle imprese dello stato membro ove è costituita la succursale di comunicare al registro delle imprese italiano, mediante il sistema di interconnessione dei registri di cui al Capo III della direttiva UE/2017/1132, l'avvenuta registrazione della succursale. Quanto alle modalità di registrazione, l'art. 28-*bis* della direttiva UE/2017/1132, come introdotto dalla direttiva UE/2019/1151, obbliga gli Stati membri a prevedere la possibilità di **registrare una succursale esclusivamente con modalità online** “senza che i richiedenti debbano comparire di persona dinanzi a un'autorità o a qualsiasi persona o organismo incaricato a norma del diritto nazionale di occuparsi di qualunque aspetto della domanda di registrazione di succursali”, ciò però fatto espressamente salvo quanto disposto dall'art. 13-*ter*, paragrafo 4, che fa salva la possibilità di richiedere la presenza fisica ai fini della verifica dell'identità in presenza da motivi di interesse pubblico “per impedire l'usurpazione o l'alterazione di identità”, con la precisazione che tale presenza fisica “può essere richiesta solo se vi sono motivi di sospettare una falsificazione dell'identità”.

L'art. 2508-*bis*, introdotto anch'esso dal d.lgs. n. 183/2021, recepisce quanto disposto dalle norme europee imponendo, ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese di succursali di società estere, il deposito presso un notaio della documentazione proveniente da registri esteri contenente le informazioni necessarie. La stessa norma, al primo comma, permette al notaio di richiedere la **presenza fisica delle parti** “se dubita dell'identità dei richiedenti o se rileva il mancato rispetto delle norme riguardanti la capacità di agire e la capacità dei richiedenti di rappresentare una società”.

2. Il recepimento della direttiva (UE) 2019/1151 e il tema della *disqualification of directors*. Le modifiche agli artt. 2383 c.c. (per la s.p.a.) e 2475 c.c. (per la s.r.l.) conseguono alla necessità di recepire il nuovo (in quanto introdotto dalla direttiva UE/2019/1151) art. 13-*decies* della direttiva UE/2017/1132, rubricato *Amministratori interdetti*, a norma del quale gli Stati membri: **i)** garantiscono di predisporre norme sull'interdizione degli amministratori di società di capitali, prevedendo altresì la facoltà di “tenere conto dell'interdizione in vigore o delle informazioni pertinenti in materia di interdizione in un altro Stato membro” (paragrafo 1); **ii)** possono esigere che i candidati alla carica di amministratore “dichiarino se sono a conoscenza di circostanze che potrebbero comportare un'interdizione nello Stato membro in questione” (paragrafo 2); **iii)** “possono rifiutare la nomina ad amministratore di una società di una persona attualmente interdetta dalla funzione di amministratore in un altro Stato membro” (paragrafo 2). Tali norme si impongono per “garantire la protezione di tutte le persone che interagiscono con le società” e per “prevenire comportamenti fraudolenti o altri abusi” (considerando n. 23 della direttiva UE/2019/1151).

In Italia, come noto, l'interdizione allo svolgimento di incarichi direttivi in società è prevista unicamente quale pena accessoria *ex* artt. 28 e 32-*bis* c.p. In altri paesi UE (perlopiù nordeuropei, come Regno Unito o paesi scandinavi) l'esigenza di reprimere l'abuso della personalità giuridica è alla base di specifiche discipline in

forza delle quali agli amministratori (non solo di società di capitali) che abbiano adempiuto al proprio ufficio nell'ambito di società dichiarate fallite con dolo o colpa possono essere interdetti (automaticamente o a seguito dell'esercizio di un potere d'iniziativa da parte di autorità pubbliche) dal ricoprire tale ruolo per un certo periodo (v. sul punto CAPIZZI, *Diritto all'oblio, registro delle imprese e fallimento*, nota a CC 9 agosto 2017, n. 19761, GC, 2019, 742). Proprio a casa della notevole eterogeneità delle legislazioni degli Stati membri sul punto si è giunti, con la direttiva UE/2019/1151 a prevedere la disciplina di armonizzazione minima sopra riportata.

Con le modifiche agli artt. 2383 e 2475 c.c. il legislatore italiano ha optato per una recezione minimale di quanto stabilito dalla direttiva, essendosi limitato a prevedere l'obbligo per l'aspirante alla carica di dichiarare l'eventuale sussistenza di provvedimenti interdittivi adottati in altro Stato membro che, però, non paiono potersi qualificare come cause di ineleggibilità, essendo lasciato alla compagine sociale valutare la rilevanza di tale aspetto ai fini della nomina. In tal modo si viene evidentemente a frustrare lo scopo principale della disciplina, che è quello di evitare l'abuso della personalità giuridica, fenomeno emergente nelle società di capitali unipersonali (in cui l'amministratore è spesso, se non sempre, l'unico socio) o, comunque, a ristretta base sociale (in cui l'amministrazione è comunque affidata a soci).

Modifiche ai sensi della l. 26 novembre 2021, n. 206. — *Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata* (G.U. Serie Generale n. 292 del 09-12-2021).

403

Intervento della pubblica autorità a favore dei minori. — *Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica e vi è dunque emergenza di provvedere ⁽¹⁾, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.*

La pubblica autorità che ha adottato il provvedimento emesso ai sensi del primo comma ne dà immediato avviso orale al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, nella cui circoscrizione il minore ha la sua residenza abituale; entro le ventiquattro ore successive al collocamento del minore in sicurezza, con l'allontanamento da uno o da entrambi i genitori o dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, trasmette al pubblico ministero il provvedimento corredato di ogni documentazione utile e di sintetica relazione che descrive i motivi dell'intervento a tutela del minore ⁽²⁾.

Il pubblico ministero, entro le successive settantadue ore, se non dispone la revoca del collocamento, chiede al tribunale per i minorenni la convalida del provvedimento; a tal

fine può assumere sommarie informazioni e disporre eventuali accertamenti. Con il medesimo ricorso il pubblico ministero può formulare richieste ai sensi degli articoli 330 e seguenti ⁽²⁾.

Entro le successive quarantotto ore il tribunale per i minorenni, con decreto del presidente o del giudice da lui delegato, provvede sulla richiesta di convalida del provvedimento, nomina il curatore speciale del minore e il giudice relatore e fissa l'udienza di comparizione delle parti innanzi a questo entro il termine di quindici giorni. Il decreto è immediatamente comunicato al pubblico ministero e all'autorità che ha adottato il provvedimento a cura della cancelleria. Il ricorso e il decreto sono notificati entro quarantotto ore agli esercenti la responsabilità genitoriale e al curatore speciale a cura del pubblico ministero che a tal fine può avvalersi della polizia giudiziaria ⁽²⁾.

All'udienza il giudice relatore interroga liberamente le parti e può assumere informazioni; procede inoltre all'ascolto del minore direttamente e, ove ritenuto necessario, con l'ausilio di un esperto ⁽²⁾.

Entro i quindici giorni successivi il tribunale per i minorenni, in composizione collegiale, pronuncia decreto con cui conferma, modifica o revoca il decreto di convalida, può adottare provvedimenti nell'interesse del minore e qualora siano state proposte istanze ai sensi degli articoli 330 e seguenti dà le disposizioni per l'ulteriore corso del procedimento. Il decreto è immediatamente comunicato alle parti a cura della cancelleria ⁽²⁾.

Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto il pubblico ministero, gli esercenti la responsabilità genitoriale e il curatore speciale possono proporre reclamo alla corte d'appello ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile. La corte d'appello provvede entro sessanta giorni dal deposito del reclamo ⁽²⁾.

Il provvedimento emesso dalla pubblica autorità perde efficacia se la trasmissione degli atti da parte della pubblica autorità, la richiesta di convalida da parte del pubblico ministero e i decreti del tribunale per i minorenni non intervengono entro i termini previsti. In questo caso il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore ⁽²⁾.

Qualora il minore sia collocato in comunità di tipo familiare, quale ipotesi residuale da applicare in ragione dell'accertata esclusione di possibili soluzioni alternative, si applicano le norme in tema di affidamento familiare ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Le parole da « Quando il minore » a « emergenza di provvedere » sono state sostituite alle parole « Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere alla educazione di lui » dall'art. 1, comma 27, lett. a) l. 26 novembre 2021, n. 206. Ai sensi del successivo comma 37 dell'art. 1 l. n. 206, cit., tale disposizione si applica ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della suddetta legge.

⁽²⁾ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 27, lett. b) l. 26 novembre 2021, n. 206, con le disposizioni di applicazione di cui *sub* nota 1.

commento di **MARIANNA D'ANDRAIA**

SOMMARIO

1. Vigenza della norma. — 2. Presupposti applicativi. — 3. Autorità preposta all'adozione del provvedimento. — 4. Autorità giudiziaria cui comunicare il provvedimento. — 5. Procedimento di convalida del provvedimento. — 6. Perdita di efficacia del provvedimento.

1. Vigenza della norma. L'art. 403 costituisce uno strumento di carattere provvisorio legato a circostanze emergenziali che non consentono all'autorità giudiziaria di intervenire tempestivamente in difesa di minori in condizioni di

presumibile pregiudizio. Difatti, la norma consente alla pubblica autorità di disporre l'allontanamento del minore dalla casa familiare ed il suo collocamento in luogo sicuro, nelle more dell'adozione del provvedimento definitivo da parte del giudice competente. Il legislatore ha da ultimo provveduto a modificare la disposizione normativa in commento, con l'art. 1, c. 27 della l. 26.11.2021 n. 206, intervenendo sull'unico comma preesistente ed aggiungendone altri sei. In tal modo ha, sul piano sostanziale, ammodernato la formulazione della norma, con riferimento ai presupposti dell'intervento della pubblica autorità, che sono ancorati al requisito dell'urgenza e in parte mutuati dall'art. 8 della l. 4.5.1983 n. 184, dall'altro ha procedimentalizzato l'impiego dell'istituto in esame. La nuova formulazione però non è immediatamente applicabile, in quanto il c. 37 dell'art. 1 citato ne differisce l'operatività al 180° giorno successivo all'entrata in vigore della legge, avvenuta il 24 dicembre 2021, ossia dopo i quindici giorni di *vacatio legis*, decorrenti dalla data della pubblicazione sulla G.U. del 9 dicembre. Ne consegue che il nuovo art. 403 potrà essere applicato nei procedimenti che verranno instaurati dopo il 22 giugno 2022.

2. Presupposti applicativi. La previgente formulazione prevedeva tre alternative ipotesi legittimanti l'intervento della pubblica autorità: 1) l'abbandono morale o materiale del minore; 2) locali insalubri o pericolosi in cui il minore vive; 3) accudimento del minore da parte di chi per ignoranza, negligenza, immoralità o altre ragioni non risulta idoneo. Attualmente, la norma ha mantenuto il presupposto dell'abbandono morale o materiale, ma ha introdotto l'ipotesi più generica dell'ambiente familiare gravemente pregiudizievole e pericoloso per il corretto sviluppo psico-fisico del minore, tanto da richiedere un intervento urgente. Dal confronto delle due formulazioni non sembrano emergere particolari differenze concettuali e di finalità. Infatti, se è vero che prima vi era una maggiore circoscrizione dei presupposti, ora il legislatore ha volutamente impiegato termini più generici, probabilmente per consentire una maggiore applicazione dell'istituto, e tuttavia ha esplicitamente ancorato l'intervento all'indefettibile condizione dell'urgenza. Questa tecnica è propria dei provvedimenti amministrativi *lato sensu* cautelari, in cui in virtù dell'importanza dell'interesse protetto e dell'impossibilità di prevedere pedissequamente tutte le possibili minacce cui lo stesso possa essere esposto, il legislatore individua strumenti che sul piano sostanziale sono necessariamente connotati da genericità, compensando poi tale *vulnus* di legalità sostanziale con il rafforzamento della legalità procedimentale. Bisogna invero ricordare che, sebbene l'articolo in commento sia inserito nel codice civile, individua un provvedimento di carattere amministrativo e che, in quanto tale, è soggetto al principio di legalità *ex* artt. 95, 97 Cost.

3. Autorità preposta all'adozione del provvedimento. La norma è scandita da tempi procedimentali serrati e di carattere perentorio, d'altronde non avrebbe potuto essere altrimenti visto il tenore dell'istituto ivi regolamentato. La previgente formulazione prevedeva unicamente il collocamento del minore in un

luogo sicuro, mentre il nuovo testo specifica che il provvedimento provvisorio comporta l'allontanamento del minore da uno o da entrambi i genitori o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale; si è messo dunque fine alla disputa sulla riconducibilità o meno all'art. 403 del provvedimento di allontanamento del minore insieme ad uno dei genitori a causa del comportamento pregiudizievole dell'altro. Nello specifico si prevede che l'autorità pubblica, mediante gli operatori dell'infanzia, in presenza dei presupposti sopradetti, allontani il minore, provveda al suo collocamento in un luogo protetto e ne dia immediata comunicazione orale al Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni competente (v. *infra*, par. 4). Da ciò si ricava innanzitutto che il PM non è legittimato all'adozione di tale provvedimento; infatti, il PM minorile competente deve essere notiziato dello stesso ed eventualmente chiederne la convalida. La norma si pone così in linea con l'art. 9 L. 184/1983 che al primo comma prevede la facoltà per il privato di segnalare alla pubblica autorità la situazione di abbandono in cui versa il minore di cui sia a conoscenza, mentre il secondo comma statuisce l'obbligo per il pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio ed esercente di pubblica necessità di riferire tempestivamente al Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova la condizione di abbandono del minore di cui gli stessi abbiano avuto contezza per ragioni dell'ufficio ricoperto.

4. Autorità giudiziaria cui comunicare il provvedimento. Una novità introdotta dal legislatore è quella rappresentata dalla comunicazione orale che l'autorità pubblica deve effettuare tempestivamente al Procuratore presso il Tribunale per i Minorenni circa il provvedimento adottato, oltre che a dover trasmettere lo stesso entro 24h dal collocamento eseguito. Tale previsione ricorda quella che il codice di procedura penale stabilisce per le misure pre-cautelari che, in ossequio all'art. 13 Cost., posto a presidio della libertà personale, consentono all'autorità di pubblica di sicurezza di intervenire, a condizione che l'attività compiuta venga poi ratificata dall'autorità giudiziaria e nel rispetto di tempi ristretti. A ben vedere, nel caso in commento l'osservanza della tempistica circa l'informativa al PM e la trasmissione del provvedimento adottato non sono funzionali alla tutela della libertà personale, bensì alla protezione del benessere psico-fisico del minore. Bisogna altresì evidenziare che, mentre l'art. 386 c.p.p., anche se prevede la comunicazione al PM dell'avvenuto arresto tratta della trasmissione del verbale in un secondo momento, il che fa pensare che il PM venga avvisato dalla PG prima ancora della redazione del verbale e forse proprio per verificarne preventivamente la correttezza, invece, nell'art. 403, c. 2, nonostante le tempistiche per la comunicazione orale e quella scritta siano differenti, entrambe sono postume al provvedimento (tali considerazioni sono state svolte da C. CASCONI - L. VILLA, *Il nuovo art. 403 codice civile: una prima lettura*, 4, *minoriefamiglia.it*, nel Dossier *Dopo la riforma – Il percorso successivo all'approvazione della legge 206 del 26 novembre 2021*). A tal proposito ci si potrebbe chiedere se sia davvero nell'interesse del minore disporre prima l'allontanamento e poi comunicare lo stesso al PM minorile, soprattutto laddove quest'ultimo non dovesse chiederne la convalida. Probabil-

mente sarebbe preferibile che la pubblica autorità prima di procedere notizi il PM, ancorché tale adempimento non sia espressamente stabilito dalla norma (C. CASCONE - L. VILLA, *op. cit.*, fl. 3). Riguardo all'autorità giudiziaria competente, l'art. 403 specifica che deve trattarsi del PM presso il Tribunale per i Minorenni nel cui distretto vi è la residenza del minore, e tuttavia, nulla dice in riferimento al caso in cui il minore si trovi in condizioni di abbandono in altro luogo. A tal proposito si possono presagire due correnti di pensiero: l'una a favore del dato letterale e l'altra che consenta la valorizzazione del luogo in cui si è verificata la situazione di abbandono come accade per l'art. 8 della L. 184/1983. Nell'immediatezza e in mancanza di apertura di una procedura di adottabilità in cui si inserisca il provvedimento *ex art.* 403, sembra opportuno far prevalere il dato testuale, sicché gli atti andranno prontamente trasmessi al PM del luogo di residenza abituale del minore, il quale, oltre alla richiesta di convalida, potrà contestualmente formulare il ricorso ai sensi degli artt. 330-333 c.c. Oltretutto, non pare che possa operare un meccanismo analogo a quello previsto dall'art. 27 c.p.p. concernente l'adozione delle misure cautelari da parte del giudice competente, le quali perdono di efficacia se non confermate entro 20 gg. dalla ricezione degli atti da parte dell'autorità munita di competenza.

5. Procedimento di convalida del provvedimento. Adottato il provvedimento l'autorità di pubblica sicurezza deve trasmetterlo al PM minorile competente entro 24h dal collocamento, unitamente alla documentazione pertinente al caso e una relazione che illustri le ragioni dell'intervento. Entro 72h dalla ricezione degli atti, il PM dovrà verificare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento senza avere il potere di ratificarlo; difatti, qualora ritenesse legittimo l'intervento dovrà chiederne la convalida al TM, mentre, in caso contrario dovrà disporre la revoca, in ossequio all'art. 73 ord. giud. che attribuisce al PM il compito, tra gli altri, di provvedere alla tutela dei diritti degli incapaci. Anche questo modo di procedere ricorda quello del procedimento di convalida dell'arresto da parte del PM *ex art.* 390 c.p.p., senonché per la richiesta di convalida della misura pre-cautelare il PM ha un lasso di tempo pari a 48h, qui invece, il riferimento temporale è aumentato, probabilmente per consentire maggiore ponderazione. L'aumento di tale *spatium temporis* è stato operato nel corso dei lavori parlamentari, che hanno recepito le istanze dei magistrati minorili in tal senso. D'altronde, l'art. 403 c.c. consente al PM di effettuare accertamenti e di assumere informazioni, cosa che invece non è contemplata nell'art. 390 c.p.p.; oltretutto, si tratta di due istituti che sebbene siano assimilati da analogie procedurali in realtà hanno presupposti e finalità differenti, tant'è che i casi di immediata liberazione *ex art.* 389 c.p.p. sono correlati ad ipotesi *ictu oculi* evidenti mentre, riguardo al collocamento del minore è necessario ponderare una serie di elementi che implicano discrezionalità valutativa. Vieppiù, il PM, oltre a poter richiedere al TM la convalida del collocamento, potrà altresì presentare ricorso *ex artt.* 330 ss. c.c. Si evidenzia che trattasi di facoltà di cui dispone il PM, non è un caso, infatti, che il legislatore abbia utilizzato il verbo "può" anziché "deve".

Tuttavia, sembra irragionevole pensare che laddove il PM ritenesse sussistenti i presupposti per la convalida del provvedimento provvisorio di allontanamento del minore da una condizione familiare di pregiudizio poi non avanzi la richiesta di applicazione di provvedimenti limitativi e/o ablativi dalla responsabilità genitoriale. Dal dato letterale della norma non sembra invece potersi ricavare la legittimazione del PM a modificare il provvedimento adottato dalla pubblica autorità, così come non si prevede che l'autorità possa modificare il provvedimento adottato nelle more della decisione da parte del PM. Ad ogni modo, inoltrata la richiesta di convalida, il TM ha una competenza monocratica: la norma statuisce che sia il Presidente o un giudice da lui delegato a decidere sulla convalida del collocamento con decreto; il Presidente deve altresì nominare un curatore speciale per il minore, oltre che designare il giudice relatore e fissare l'udienza di comparizione delle parti entro 15 gg. Non essendo il giudice della convalida necessariamente coincidente con il giudice relatore, occorrerà prevedere dei turni di reperibilità con modifica tabellare.

Si discute sul significato del termine "parti" ma si ritiene debba essere inteso in riferimento ai soggetti dai quali il minore è stato allontanato. D'altronde la norma continua dicendo che il decreto emesso, dopo essere stato tempestivamente comunicato al PM e all'autorità pubblica che ha adottato il provvedimento, deve essere notificato unitamente al ricorso entro 48h agli esercenti la responsabilità genitoriale e al curatore speciale. Tuttavia, come chiarito dalla Corte costituzionale nei procedimenti *de potestate* « il minore è parte del procedimento, con la necessità del contraddittorio nei suoi confronti, se del caso previa nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 78 c.p.c. » (Corte cost., sent. 1/2002). Tale concetto è stato ripreso di recente dalla Cassazione che ha statuito che « il nostro legislatore ha riconosciuto in modo pacifico al minore la qualità di parte a ogni effetto anche in senso processuale, in tutti i procedimenti nei quali l'incidenza del giudizio sulla sua posizione risulti particolarmente profondo » (Cass., I, ord. 16.12.2021 n. 40.490). Ne consegue che per parte dovrebbe intendersi anche il minore.

La notifica viene effettuata entro 48h a cura del PM, coerentemente con il principio per cui l'onere della notifica alla controparte è del ricorrente e, peraltro, il PM può avvalersi della PG per effettuare notifiche più celeri. La norma invece non prevede termini liberi di comparizione, il che sarebbe stato preferibile, almeno per garantire alle parti un termine minimo per la difesa delle proprie istanze e per consentire un colloquio con il proprio difensore (cfr. C. CASCONI – L. VILLA, *op. cit.*, 7, i quali ipotizzano che, a tal proposito, si diffonderanno prassi per colmare tale lacuna; la procura, nell'effettuare la notifica potrebbe invitare il destinatario ad eleggere domicilio presso un difensore). Un elemento di criticità in tale fase procedimentale è il mancato riferimento alla possibilità per il TM in composizione monocratica di adottare provvedimenti urgenti, dovendosi limitare a decidere sulla richiesta di convalida. Il giudice della convalida potrebbe rimettere subito la questione al primo collegio utile, ma ciò non toglie che potrebbero trascorrere dei giorni in cui vi sarebbe un vuoto di tutela. Si ritiene non percorribile l'applicazione analogica dell'art. 10, c. 4, L. 184/83 in materia di adottabilità. È preferibile

ritenere, che in caso di non convalida, possa essere, magari su impulso del PM nuovamente emesso il provvedimento *ex art.* 403.

Giunti all'udienza di comparizione, il Giudice relatore interroga liberamente le parti e assume le necessarie informazioni, provvede all'ascolto del minore direttamente, o eventualmente mediante l'ausilio di un esperto, ossia un giudice onorario. Dalla norma si ricava la necessaria tempestività dell'ascolto del minore il che fa sorgere dei dubbi circa l'opportunità di tale adempimento laddove, sulla base dell'analisi della casistica, si è registrato che in presenza di determinate circostanze e soprattutto in caso di abusi, non sia opportuno procedere all'immediato ascolto dello stesso. La norma, dunque, non prende in considerazione il pericolo della secondaria vittimizzazione cui potrebbe andare incontro il minore, preoccupandosi invece di prevedere il suo ascolto quale mero adempimento formale. Inoltre, la norma non consente al giudice di delegare l'ascolto ad altri con l'inconveniente, ricavabile dalla prassi, ma ben può farsi affiancare da una figura ausiliaria adeguata. Bisogna ricordare che il principio secondo il quale in tutti i procedimenti in cui il minore sia coinvolto ha diritto di essere ascoltato se ha compiuto dodici anni, o anche se più piccolo laddove sia capace di discernimento, è stato positivizzato nell'art. 315-*bis* c.c. grazie alla L. 219/2012 e, ribadito nell'art. 336-*bis* c.c. in riferimento ai procedimenti sulla responsabilità genitoriale. Le norme richiamate disciplinano l'ascolto del minore in modo puntuale, prevedendo che possa essere compiuto dal Presidente o da un giudice delegato e che qualora non lo si ritenesse un adempimento utile o addirittura fosse pregiudizievole per il minore il giudice potrebbe soprassedere illustrandone le ragioni con atto motivato. La nuova formulazione dell'art. 403, invece, nulla dice al riguardo ed è auspicabile che il Governo, nell'adottare il decreto legislativo in attuazione dell'art. 26, lett. *dd*) della legge delega n. 206/2021 che dispone venga effettuato, tra le altre cose, il riordino della disciplina in materia di ascolto del minore, intervenga anche sull'art. 403.

Il procedimento si conclude entro 15 gg dall'udienza di comparizione, con decreto adottato dal Tribunale per i Minorenni in composizione collegiale. Il TM può decidere di confermare, modificare o revocare il decreto monocraticamente disposto in precedenza e, laddove il PM nella richiesta di convalida abbia altresì richiesto l'adozione dei provvedimenti *ex artt.* 330 ss. c.c., il TM si pronuncerà anche sui medesimi, consentendo la prosecuzione del procedimento. Laddove, invece, non vi fosse la convalida, il TM sarebbe comunque legittimato ad adottare gli opportuni provvedimenti nell'interesse del minore coinvolto. Il provvedimento conclusivo deve essere immediatamente comunicato alle parti a cura della cancelleria; il PM, il curatore speciale e gli esercenti la responsabilità genitoriale entro 10 gg possono proporre reclamo *ex art.* 739 c.p.c. presso la Corte d'Appello, la quale deciderà entro 60 gg dal deposito dello stesso.

6. Perdita di efficacia del provvedimento. Il provvedimento adottato dall'autorità pubblica perde di efficacia in quattro ipotesi: mancata trasmissione degli atti al PM entro 24h dal collocamento; mancata richiesta di convalida da parte del MM entro 72h dalla ricezione degli atti; mancata adozione del decreto di

convalido del TM monocratico entro 48h dalla ricezione della richiesta; mancata adozione del decreto finale di conferma della convalida entro 15gg dall'udienza di comparizione. Ne consegue che non inficiano l'efficacia del provvedimento provvisorio di collocamento la mancata notificazione del decreto di fissazione dell'udienza e del ricorso alle parti entro 48h dalla sua adozione, così come la mancata celebrazione dell'udienza nei successivi 15 gg dalla ricezione degli atti. Qualora si dovesse verificare una delle suddette ipotesi di inefficacia, il TM è tenuto ad adottare i provvedimenti opportuni di carattere urgente e provvisorio nell'interesse del minore coinvolto.

L'ultimo comma del nuovo art. 403 semplicemente rinvia alle disposizioni concernenti l'affidamento familiare qualora il minore venga collocato in una comunità di tipo familiare, in assenza di valide alternative. Tale previsione è superflua, in quanto già l'art. 5, c. 3, L. 184/1983 prevede che le disposizioni di cui ai primi due commi della norma (relativi agli obblighi dell'affidatario e all'intervento di sostegno a lui prestato degli assistenti sociali) debbano applicarsi anche in caso di affidamento del minore in comunità di tipo familiare.

Modifiche ai sensi del d.m. 13 dicembre 2021. — *Modifica del saggio di interesse legale* (G.U. Serie Generale n. 297 del 15-12-2021).

1284

Saggio degli interessi. — *Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari allo 1,25 per cento⁽¹⁾ in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo.*

Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.

Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale.

Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale.

⁽¹⁾ Con **d.m. 13 dicembre 2021** il saggio degli interessi legali è stato, da ultimo, determinato nell'1,25% in ragione d'anno, **con decorrenza dal 1° gennaio 2022**.

Modifiche ai sensi del d.l. 6 novembre 2021, n. 152, conv., con modif., in l. 29 dicembre 2021, n. 233. — *Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose* (G.U. Serie Generale n. 310 del 31-12-2021 - Suppl. ord. n. 48).

1696

(1) Limiti al risarcimento del danno per perdita o avaria delle cose trasportate. — *Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna.*

Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali terrestri e all'importo di cui all'articolo 23, paragrafo 3, della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, con Protocollo, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, ratificata ai sensi della legge 6 dicembre 1960, n. 1621, nei trasporti internazionali terrestri, ovvero ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali o dalle leggi nazionali applicabili per i trasporti aerei, marittimi, fluviali e ferroviari, sempre che ricorrano i presupposti ivi previsti per il sorgere della responsabilità del vettore.

Nel caso in cui il trasporto sia effettuato per il tramite di più mezzi vettoriali di natura diversa e non sia possibile distinguere in quale fase del trasporto si sia verificato il danno, il risarcimento dovuto dal vettore non può in ogni caso essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali e a 3 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti internazionali.

Le disposizioni dei commi primo, secondo e terzo non sono derogabili a favore del vettore se non nei casi e con le modalità previsti dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili.

Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 30-bis comma 1 lett. a) **d.l. 6 novembre 2021, n. 152, conv., con modif., in l. 29 dicembre 2021, n. 233.** Il testo dell'articolo, come da ultimo modificato dall'art. 101 d.lgs. 21 novembre 2005, n. 286, era il seguente: « *Calcolo del danno in caso di perdita o di avaria.* » - Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna. - Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali ed all'importo di cui all'articolo 23, comma 3, della Convenzione per il trasporto stradale di merci, ratificata con legge 6.12.60 n. 1621, e successive modificazioni, nei trasporti internazionali. - La previsione di cui al comma precedente non è derogabile a favore del vettore se non nei casi e con le modalità previste dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili. - Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni ».

commento di **MICHELE COMENALE PINTO**

SOMMARIO

1. Il trasporto a percorso misto ed il danno delocalizzato. — **2.** Nessi.

1. Il trasporto a percorso misto ed il danno delocalizzato. La nuova formulazione dell'art. 1696 ha sostanzialmente ripreso i contenuti della proposta di legge n. 2424 di iniziativa del CNEL del 5 marzo 2020. In tema di limitazione, il fine dell'intervento emendativo sulla disposizione in commento sarebbe stato quello di dare una specifica considerazione anche ai trasporti eseguiti con diverse tipologie di mezzi (multimodali), rispetto alla precedente formulazione che avrebbe fatto riferimento esclusivo ai trasporti stradali.

Il testo emendato del c. 1 sembra escludere il criterio dell'assorbimento per l'applicabilità dei limiti risarcitori nei trasporti a percorso misto (v. nel volume *sub*, art. 1678, § 1.1.2 e 1.1.3), facendo intendere che debba applicarsi la disciplina propria della tratta in cui si verifichi il danno (c.d. «sistema a rete o “network”»: cfr. BADAGLIACCA, *Trasporto multimodale nell'unitarietà dei trasporti*, Roma, 2013, 101). Rispetto al modello puro di tale schema, non è evidentemente irrilevante l'individuazione del luogo e del momento di produzione del danno: il legislatore della riforma devia da tale paradigma affermando che nel caso di cosiddetto «danno delocalizzato» (danno per il quale non sia possibile stabilire la fase del trasporto in cui si sia verificato) debbano comunque applicarsi i limiti del codice civile, ancorché tendenzialmente più bassi di quelli stabiliti nelle varie convenzioni di diritto uniforme in materia di trasporto internazionale di merci, con soluzione peraltro non allineata ad alcune specifiche disposizioni: così, l'art. 18, 4, Conv. Montreal 1999 in tema di trasporto aereo introduce la presunzione (suscettibile di prova contraria) che qualsiasi danno sia conseguito ad un evento intervenuto nella tratta aerea.

2. Nessi. Artt. 1678, 1680 c.c.; Conv. di Ginevra del 19 maggio 1986 relativa ai trasporti internazionali su strada (CMR); Conv. di Montreal del 28 maggio 1999 sul trasporto aereo internazionale.

1737

(1) Nozione. — *Il contratto di spedizione è un mandato con il quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante o, se dotato di poteri di rappresentanza, in nome e per conto del mandante, uno o più contratti di trasporto con uno o più vettori e di compiere le operazioni accessorie.*

⁽¹⁾Articolo così sostituito dall'art. 30-bis comma 1 lett. b) **d.l. 6 novembre 2021, n. 152, conv., con modif., in l. 29 dicembre 2021, n. 233**. Il testo dell'articolo era il seguente: « Il contratto di spedizione è un mandato col quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie ».

1739

(1) Obblighi dello spedizioniere. — *Nell'esecuzione del mandato lo spedizioniere è tenuto a osservare le istruzioni del mandante. Lo spedizioniere non ha l'obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite, salva espressa richiesta del mandante.*

⁽¹⁾ Articolo così sostituito dall'art. 30-bis comma 1 lett. c) **d.l. 6 novembre 2021, n. 152, conv., con modif., in l. 29 dicembre 2021, n. 233**. Il testo dell'articolo era il seguente: « Nella scelta della via, del mezzo e delle modalità di trasporto della merce, lo spedizioniere è tenuto a osservare le istruzioni del committente e, in mancanza, a operare secondo il migliore interesse del medesimo. - Salvo che gli sia

stato diversamente ordinato e salvi gli usi contrari, lo spedizioniere non ha obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite. - I premi, gli abbuoni e i vantaggi di tariffa ottenuti dallo spedizioniere devono essere accreditati al committente, salvo patto contrario ».

1741

(1) Spedizioniere vettore. — *Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume l'esecuzione del trasporto, in tutto o in parte, ha gli obblighi e i diritti del vettore. Nell'ipotesi di perdita o avaria delle cose spedite, si applica l'articolo 1696.*

(1) Articolo così sostituito dall'art. 30-bis comma 1 lett. d) d.l. 6 novembre 2021, n. 152, conv., con modif., in l. 29 dicembre 2021, n. 233. Il testo dell'articolo era il seguente: « Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume l'esecuzione del trasporto in tutto o in parte, ha gli obblighi e i diritti del vettore ».

commento di **MICHELE COMENALE PINTO**

SOMMARIO

1. Il contesto della nuova disciplina del contratto di spedizione. — 2. Nessi.

1. Il contesto della nuova disciplina del contratto di spedizione. La l. 29.12.2021 n. 233 di conversione del d.l. 6.11.2021 n. 152 ha inserito l'art. 30-bis, che ha sostanzialmente ripreso i contenuti della proposta di legge n. 2424 di iniziativa del CNEL del 5 marzo 2020, volta a consolidare a livello normativo l'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale sul contratto di spedizione, nell'ottica di una riduzione del contenzioso.

La figura codicistica dello spedizioniere ricavabile dall'art. 1737 viene fatta convergere con quella a cui fa riferimento l'art. 1 della l. 14.11.1941 n. 1442, con un maggior allineamento al paradigma generale del mandato, accentuato, peraltro, dalla sostituzione, nell'art. 1739, del termine «committente» con quello di «mandante». Viene espressamente prevista la possibile attribuzione allo spedizioniere anche del potere di rappresentanza del mandante (art. 1737). Nondimeno, è stato abrogato il terzo comma dell'art. 1739, che prevedeva l'obbligo dello spedizioniere di accreditare al mandante premi, abbuoni e vantaggi di tariffa, salvo deroga convenzionale (in realtà ampiamente diffusa).

La nuova formulazione dell'art. 1741 si distingue da quella originale per l'aggiunta di un richiamo espresso alla disciplina dell'art. 1696 (e, conseguentemente, del relativo regime di limitazione risarcitoria) per la responsabilità dello spedizioniere che abbia assunto direttamente il trasporto, rispetto ai danni da perdita ed avaria delle cose trasportate.

2. Nessi. Art. 1703 ss. c.c.; l. 14 novembre 1941, n. 1442.

2761

(1) Crediti del vettore, dello spedizioniere, del mandatario, del depositario e del sequestratario. — *I crediti dipendenti dal contratto di trasporto e di spedizione e quelli per le spese d'imposta anticipate dal vettore o dallo spedizioniere hanno privilegio sulle cose trasportate o spedite finché queste rimangono presso di lui. Tale privilegio può essere esercitato anche su beni oggetto di un trasporto o di una spedizione diversi da quelli per cui è sorto il credito purché tali trasporti o spedizioni costituiscano esecuzione di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative.*

I crediti derivanti dall'esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l'esecuzione del mandato.

Qualora il mandatario abbia provveduto a pagare i diritti doganali per conto del mandante, il suo credito ha il privilegio di cui all'articolo 2752.

I crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale a favore del depositario e del sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del sequestro.

Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'articolo 2756.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 30-bis comma 1 lett. e) d.l. 6 novembre 2021, n. 152, conv., con modif., in l. 29 dicembre 2021, n. 233. Il testo dell'articolo era il seguente: « (Crediti del vettore, del mandatario, del depositario e del sequestratario). - I crediti dipendenti dal contratto di trasporto e quelli per le spese d'imposta anticipate dal vettore hanno privilegio sulle cose trasportate finché queste rimangono presso di lui. - I crediti derivanti dall'esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l'esecuzione del mandato. - I crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale a favore del depositario e del sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del sequestro. - Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'articolo 2756.

commento di **MICHELE COMENALE PINTO**

SOMMARIO

1. Il contenuto della novella. — 2. Nessi

1. Il contenuto della novella. L'art. 30-bis del d.l. 6.11.2021 n. 152, come convertito dalla l. 29.12.2021 n. 233, ha sostanzialmente ripreso i contenuti della proposta di legge n. 2424 di iniziativa del CNEL del 5 marzo 2020. Da un lato, fra i titolari del privilegio in questione viene menzionato espressamente lo spedizioniere; dall'altro, sulla base dell'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale su trasporto e spedizione, al fine di ridurre il contenzioso, sulla scia di giurisprudenza non pacificamente accolta (CC 28.06.05 n. 13905, DM 2006, 1199), nel caso di più trasporti che costituiscano esecuzione di un unico contratto, il privilegio viene riconosciuto anche sulle cose oggetto di un trasporto diverso da quello specifico per cui è sorto il credito. Infine, ai sensi del nuovo terzo comma, i crediti che lo spedizioniere vanta per aver assolto i diritti doganali per conto del proprio mandante restano assistiti dal privilegio per i crediti dello Stato di cui all'art. 1752.

2. Nessi. Artt. 1737 ss. c.c.; art. 1752 c.c.

Modifiche ai sensi della l. 30 dicembre 2021, n. 234. — *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024* (G.U. Serie Generale n. 310 del 31-12-2021 - Suppl. ord. n. 49).

1677
bis

(1) Prestazione di più servizi riguardanti il trasferimento di cose. — *Se l'appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di più servizi relativi alle attività di ricezione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili.*

⁽¹⁾ Articolo inserito dall'art. 1 comma 819 l. 30 dicembre 2021, n. 234.

commento di **MICHELE COMENALE PINTO**

SOMMARIO

1. Ambito della disciplina. — 2. Nessi.

1. Ambito della disciplina. La previsione in commento deriva da un intervento operato nel corso dell'esame al Senato della legge di bilancio 2022, ed è finalizzata a superare i contrasti sul regime applicabile ai contratti che abbiano ad oggetto la prestazione di più servizi, al di là del trasporto con le relative operazioni accessorie (c.d. «contratto di logistica»). Tali ipotesi sono state fin qui comunque prevalentemente inquadrare come appalto di servizi, con applicazione della disciplina corrispondente alle singole operazioni contemplate (v. nel volume *sub*, art. 1678, § 3.3). Pur non avendo recepito l'istanza di dare una disciplina espressa a tale contratto, con l'assoggettamento alle disposizioni di legge applicabili alle singole attività di cui si compone, il legislatore ha comunque escluso l'assorbimento nella disciplina dell'appalto, che pure è stata prospettata fra l'altro per il termine di prescrizione (v. nel volume *sub* art. 1678, § 3.3), quantomeno rispetto alle norme relative al trasporto.

2. Nessi. Art. 1678 c.c.

Modifiche ai sensi della l. 23 dicembre 2021, n. 238. — *Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020* (G.U. Serie Generale n. 12 del 17-01-2022).

2361

(1) Partecipazioni. — *L'assunzione di partecipazioni in altre imprese, anche se prevista genericamente nello statuto, non è consentita, se per la misura e per l'oggetto della*

partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto.

L'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall'assemblea; di tali partecipazioni gli amministratori danno specifica informazione nella nota integrativa del bilancio, indicando la denominazione, la sede legale e la forma giuridica di ciascun soggetto partecipato ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Le parole « , indicando la denominazione, la sede legale e la forma giuridica di ciascun soggetto partecipato » sono state aggiunte dall'art. 24 comma 2 lett. d) **l. 23 dicembre 2021, n. 238**. Ai sensi dell'art. 24 comma 4 della medesima legge la disposizione si applica per la prima volta al bilancio dell'impresa e al bilancio consolidato relativi al primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2019.

111
duodecies
disp. att.

Qualora tutti i loro soci illimitatamente responsabili, di cui all'articolo 2361, comma secondo, del codice, siano società per azioni, in accomandita per azioni o società a responsabilità limitata, le società in nome collettivo o in accomandita semplice devono redigere il bilancio secondo le norme previste per le società per azioni; esse devono inoltre redigere e pubblicare il bilancio consolidato come disciplinato dall'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, ed in presenza dei presupposti ivi previsti.

Il primo comma si applica anche qualora i soci illimitatamente responsabili siano società di capitali soggette al diritto di un altro Stato membro dell'Unione europea o società soggette al diritto di un altro Stato assimilabili giuridicamente alle imprese a responsabilità limitata disciplinate dal diritto di uno Stato membro dell'Unione europea ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Comma aggiunto dall'art. 24 comma 4 **l. 23 dicembre 2021, n. 238**.

2423
ter

Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico. — *Salve le disposizioni di leggi speciali per le società che esercitano particolari attività, nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere iscritte separatamente, e nell'ordine indicato, le voci previste negli articoli 2424 e 2425.*

Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente; esse possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo 2423 o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento.

Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425.

Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell'attività esercitata.

Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.

Sono vietati i compensi di partite. Nei casi in cui la compensazione è ammessa dalla legge, sono indicati nella nota integrativa gli importi lordi oggetto di compensazione ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Periodo aggiunto dall'art. 24 comma 2 lett. a) l. 23 dicembre 2021, n. 238. Ai sensi dell'art. 24 comma 4 della medesima legge la disposizione si applica per la prima volta al bilancio dell'impresa e al bilancio consolidato relativi al primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2019.

2435 bis

Bilancio in forma abbreviata. — *Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:*

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'articolo 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D dell'attivo possono essere comprese nella voce CII; la voce E del passivo può essere compresa nella voce D; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario.

Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'articolo 2425 possono essere tra loro raggruppate:

voci A2 e A3

voci B9(c), B9(d), B9(e)

voci B10(a), B10(b), B10(c)

voci C16(b) e C16(c)

voci D18(a), D18(b), D18(c), D18(d)

voci D19(a), D19(b), D19(c), D19(d)

Fermo restando le indicazioni richieste dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2423, dal secondo, quinto e sesto comma dell'articolo 2423-ter, ⁽¹⁾ dal secondo comma dell'articolo 2424, dal primo comma, numeri 4) e 6), dell'articolo 2426, la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 1), 2), 6), per quest'ultimo limitatamente ai soli debiti senza indicazione della ripartizione geografica, 8), 9), 13), 15), per quest'ultimo anche omettendo la ripartizione per categoria, 16), 22-bis), 22-ter), per quest'ultimo anche omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici, 22-quater), 22-sexies), per quest'ultimo anche omettendo l'indicazione del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato, nonché dal primo comma dell'articolo 2427-bis, numero 1).

Le società possono limitare l'informativa richiesta ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-bis, alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione.

Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.

Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.

⁽¹⁾ Le parole «, quinto e sesto comma dell'articolo 2423-ter, » sono state sostituite alle parole « e quinto comma dell'articolo 2423-ter, » dall'art. 24 comma 2 lett. b) **l. 23 dicembre 2021, n. 238**. Ai sensi dell'art. 24 comma 4 della medesima legge la disposizione si applica per la prima volta al bilancio dell'impresa e al bilancio consolidato relativi al primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2019.

2435 ter

Bilancio delle micro-imprese. — *Sono considerate micro-imprese le società di cui all'articolo 2435-bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:*

- 1) *totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;*
- 2) *ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;*
- 3) *dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.*

Fatte salve le norme del presente articolo, gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto dall'articolo 2435-bis. Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione:

- 1) *del rendiconto finanziario;*
- 2) *della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16);*
- 3) *della relazione sulla gestione: quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428.*

Non sono applicabili le disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo 2423 e al numero 11-bis del primo comma dell'articolo 2426.

Le società che si avvalgono delle esenzioni previste del presente articolo devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.

Agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste dal presente articolo, dal sesto comma dell'articolo 2435-bis e dal secondo comma dell'articolo 2435-bis con riferimento alla facoltà di comprendere la voce D dell'attivo nella voce CII e la voce E del passivo nella voce D ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Comma aggiunto dall'art. 24 comma 2 lett. c) **l. 23 dicembre 2021, n. 238**. Ai sensi dell'art. 24 comma 4 della medesima legge la disposizione si applica per la prima volta al bilancio dell'impresa e al bilancio consolidato relativi al primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2019.

commento di **ANTONIO CAPIZZI**

SOMMARIO

1. L'ulteriore recepimento della direttiva 2013/34/CE sui bilanci d'esercizio ad opera della l. n. 238/21.

1. L'ulteriore recepimento della direttiva 2013/34/CE sui bilanci d'esercizio ad opera della l. n. 238/21. Con la l. 23 dicembre 2021 n. 238 ("Legge europea 2019-2020"), il legislatore italiano ha completato (in notevole ritardo) il recepimento della direttiva 2013/34/CE sui bilanci d'esercizio, i bilanci consolidati

e le relative relazioni di talune tipologie di imprese, direttiva emanata per garantire la chiarezza e la comparabilità dei bilanci delle società a responsabilità limitata nell'Unione europea, nonché per limitare gli oneri amministrativi e prevedere norme di rendicontazione semplici e solide, soprattutto per le piccole e medie imprese (PMI). Le modifiche si applicano per la prima volta ai bilanci e ai bilanci consolidati relativi al primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2019.

La direttiva 2013/34/UE era già stata in gran parte recepita con il d.lgs. n. 139/15, rimanendo però non recepiti: **i)** l'obbligo, stabilito dall'art. 1, paragrafo 1, lett. *b*, della direttiva, di recepire le misure di coordinamento in tema di bilancio consolidato per le **società di persone integralmente partecipate** non solo da s.p.a. e s.r.l. italiane (art. 111-*duodecies*, c. 1, disp. att.), ma anche da società di capitali di altro Stato membro o società di altro stato "assimilabili giuridicamente alle imprese a responsabilità limitata disciplinate dal diritto di uno Stato membro, cui provvede il nuovo art. 111-*duodecies*, c. 2, disp. att.; **ii)** la facoltà, concessa dall'art. 6, paragrafo 2, della direttiva, di consentire o imporre, in deroga al principio generale di divieto di compensazione di partite di cui all'art. 6, paragrafo 1, lett. *g*, di "di effettuare una **compensazione fra voci** dell'attivo e del passivo, nonché fra quelle dei costi e dei ricavi, purché gli importi compensati siano indicati come importi lordi nella nota integrativa" (nuovi art. 2423-*ter*, c. 6 e, conseguentemente, integrazione dell'art. 2435-*bis*); **iii)** l'obbligo, stabilito dall'art. 36, paragrafo 7, della direttiva di non permettere "alle **imprese di investimento o alle imprese di partecipazione finanziaria**" (come definite dall'art. 2, n. 14 e 15 della stessa direttiva) di avvalersi delle deroghe previste dallo stesso art. 36, paragrafi 1, 2 e 3 per le c.d. "microimprese".

La modifica all'art. 2361, c. 2, circa l'obbligo di specificare in nota integrativa i **dati dei soggetti partecipati** da cui scaturisce la responsabilità illimitata, pur se non imposto dal recepimento di alcuna disposizione della direttiva, è evidentemente volto a favorire una maggior trasparenza informativa nei confronti dei soci e, soprattutto, dei terzi.